

Pubblicato il 05/07/2018

Sent. n. 821/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dacomo Tommaso, Dacomo Piero, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Martino, Pier Paolo Golinelli, Raffaella Costamagna, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Martino in Torino, via Giuseppe Giusti, 3

contro

Comune di Santa Vittoria D'Alba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino, 12;

nei confronti

Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Santa Vittoria D'Alba non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione 1.10.2012, a firma del responsabile del procedimento, del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale e dalla Commissione Locale per il Paesaggio;

- del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta n. 6 del 27.09.2012;

- del parere negativo espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta n. 5 del 27.9.2012;

- del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990 a firma del Responsabile del Servizio del Settore Edilizia Privata - Urbanistica, in data 23.10.2012;

in subordine:

- del silenzio-rifiuto ex art. 20, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 formatosi a seguito del decorso dei termini di conclusione del procedimento, scadenti in data 10.10.2012, in assenza dell'assunzione di provvedimento finale espresso e motivato, nonché del silenzio formatosi a seguito dell'inutile decorso dei termini di cui all'art. 2, comma 9 ter, della L. n. 241/1990 (38 giorni), a tutto voler concedere; nel caso concreto, a seguito di specifica istanza presentata ai sensi della predetta normativa dal ricorrente in data 25.10.2012;

- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 27 febbraio 2013, per l'annullamento

- del "provvedimento di diniego definitivo" a firma del Responsabile del Servizio tecnico, pratica n. 2012/42 del 13.12.12, notificato al ricorrente in data 14.12.12, con il quale è stata rigettata l'istanza di variante al permesso di costruire n. 2011/75 presentata in data 23.07.2012 prot. n. 3490/2012;

nonché l'istanza 23.07.2012 prot. n. 3491/2012 di autorizzazione paesaggistica;

- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, o comunque connessi con quello impugnato od in esso richiamati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Vittoria D'Alba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo di essere rispettivamente proprietario e comodatario di un immobile sito in S. Vittoria di Alba, identificato a catasto al foglio 6 mappale 58 con riferimento al quale hanno ottenuto permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di nuovi silos di altezza pari a 10 mt.

In data 27.7.2012 il signor Dacomo Tomaso presentava istanza di variante al permesso di costruire affinché i silos potessero avere una altezza di mt. 15, anziché mt. 10. La Commissione locale per il paesaggio e la Commissione edilizia esprimevano parere negativo. In data 23.10.2012 veniva comunicato preavviso di diniego.

I suddetti atti venivano impugnati con il ricorso introduttivo, censurando, tra l'altro, la mancanza di un esplicito provvedimento di diniego.

In data 13.12.2012 veniva emesso provvedimento definitivo di diniego, impugnato con i motivi aggiunti di ricorso.

Con il ricorso introduttivo il parere della commissione edilizia veniva censurato per incompetenza relativa e violazione di legge in quanto, assumendo che avesse valore sostanziale di atto definitivo, risulterebbe emesso da soggetto incompetente. Si lamenta inoltre la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 e dell'art. 10bis della l. n. 241/90, in quanto gli atti impugnati con il ricorso introduttivo sarebbero stati privi di motivazione. Da ultimo si lamentano la violazione dell'art. 32 delle NTA e l'eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa; il Comune ha invocato le disposizioni di piano che limitano l'altezza degli edifici, disposizioni che non sarebbero applicabili ai silos in quanto classificabili "volumi tecnici". Con specifico riferimento al parere negativo della Commissione locale per il paesaggio i ricorrenti contestano che il Comune non avrebbe provveduto a comunicare loro l'invio dell'istanza alla competente Commissione; in ogni caso la Commissione non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali non sarebbe paesaggisticamente compatibile un silos alto 15 mt.; analogo difetto di motivazione viene contestato con riferimento al preavviso di diniego, contestato anche per difetto di tempestività qualora ritenuto costituire il provvedimento finale.

Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno censurato il sopravvenuto diniego esplicito per violazione degli artt. 13 comma 7 e 14 del vigente regolamento edilizio, dell'art. 32 delle NTA e dell'art. 3 della l. n. 241/90. I ricorrenti lamentano che i silos non sarebbero soggetti alla disciplina che limita le altezze degli edifici e ripropongono le censure di rilievo paesaggistico già dedotte avverso il parere della Commissione.

Hanno chiesto annullarsi i provvedimenti impugnati e formulato domanda risarcitoria, riservando al prosieguo del giudizio la dimostrazione degli elementi rilevanti.

Si è costituita l'amministrazione resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso. All'udienza del 27.6.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Devono ritenersi superate le doglianze di carattere formale mosse avverso atti endoprocedimentali (quali i pareri delle commissioni e/o il preavviso di diniego) e comunque fondate sull'assunto che il procedimento si fosse concluso *per silentium*, posto che l'amministrazione ha invece emanato un esplicito atto di diniego (impugnato con i motivi aggiunti) e che i termini dettati dalla legge sul procedimento amministrativo non hanno carattere perentorio; peraltro l'area è soggetta a vincolo

paesaggistico il che comportava, ai sensi dell'allora vigente art. 20 co. 9 del d.p.r. n. 380/01, la formazione di un silenzio rifiuto.

Sono quindi suscettibili di scrutinio le sole censure che attengono ad aspetti sostanziali di asserita illegittimità dell'esplicito diniego impugnato.

Il provvedimento di diniego, dopo aver esposto l'intero andamento dell'istruttoria, ha esplicitato una articolata motivazione evidenziando in particolare che:

- 1) i silos dovrebbero rispettare i limiti di altezza propri degli edifici preesistenti, pari a 10mt;
- 2) la pertinente norma di NTA è rappresentata dall'art. 32 e non dall'art. 33;
- 3) l'area è soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto rientra nella fascia di 150 mt dal torrente Mellea e la competente Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere negativo.

Deve premettersi in fatto che il sig. Dacomo aveva, sin dal 2011, formulato una istanza di permesso di costruire per silos di altezza pari a 17 mt; già nell'*iter* di detta pratica la Commissione locale per il paesaggio richiedeva che l'altezza venisse contenuta in un massimo di 10 mt, indicazione cui la proprietà si era adeguata. Con il contestato titolo in variante i ricorrenti hanno nuovamente formulato istanza per innalzare le strutture fino a 15 mt.

E' pacifico che la scheda tecnica relativa all'area in questione preveda, per le edificazioni nell'area, una altezza massima pari a quella esistente (cioè 10 mt). Fermo restando che le norme di piano applicabili non dettano regole specifiche per i "silos" la tesi di parte ricorrente si fonda sostanzialmente sull'assunto che i silos siano qualificabili "volumi tecnici" e come tali siano irrilevanti rispetto alla disciplina edilizia delle altezze.

Ritiene il collegio di condividere, sul punto, la più recente giurisprudenza, in forza della quale un silos non è qualificabile volume tecnico.

I ricorrenti insistono sulla natura accessoria della struttura alla attività produttiva, aspetto certamente vero ma che potrebbe predicarsi per qualunque locale magazzino, che non è per tale solo motivo urbanisticamente irrilevante e neppure viene ordinariamente qualificato pertinenza urbanistica. I volumi tecnici vengono per contro restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).

In tal senso depone anche la definizione di "volume tecnico" rinvenibile al punto n. 31 dell'intesa del 20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell'art. 4 comma 1 sexies del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui "sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico..)."

Si condivide pertanto il più rigoroso orientamento secondo il quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici (in tal senso Tar Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n. 281/2014), soluzione che comporta che la struttura dovrebbe rispettare i limiti di altezza previsti per l'area, pacificamente pari a 10 mt.

Ne consegue che risulta corretta e di per sé sufficiente a supportare il diniego la prima delle ragioni addotte nel provvedimento impugnato, soluzione che rende superflua ogni ulteriore analisi delle censure mosse avverso il diniego espresso anche dalla competente Commissione paesaggistica.

Il ricorso e i connessi motivi aggiunti devono quindi essere complessivamente respinti.

Non essendo ravvisabili condotte illegittime dell'amministrazione non sussistono i presupposti per la domanda risarcitoria, peraltro neppure sviluppata in atti.

L'opinabilità della questione, anche soggetta ad evoluzione giurisprudenziale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Malanetto

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO